

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CONSIGLIA SILVIA PANZARINO

Seduta del 06/10/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 5/02/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo all'1/03/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso delle commissioni istruttorie non maturate per la somma, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*, pari a € 305,98 oltre interessi dal giorno dell'estinzione.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul ricorrente, stante la mancata produzione della copia del contratto nonché della relativa lettera liberatoria, unico documento atto a dimostrare l'effettiva estinzione del finanziamento (richiama, al riguardo, la decisione n. 7716/17 del Collegio di Coordinamento nonché altre pronunce del Collegio di Bari);
- nel merito, la non ripetibilità delle commissioni di istruttoria, atteso il loro carattere *up-front*, come chiaramente specificato nei contratti (richiama precedenti ABF e giurisprudenziali a supporto);
- la non rimborsabilità, del pari, degli oneri erariali, compresi unicamente dell'imposta sostitutiva;
- il mancato addebito, a carico del cliente, di costi assicurativi, i quali sono stati sopportati integralmente dalla banca;

- l'inapplicabilità dei principi sanciti nella sentenza c.d. *Lexitor* della CGUE, così come anche chiarito dalla giurisprudenza di merito.
- Pertanto chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio, preliminarmente, non ritiene fondata l'eccezione sollevata dall'intermediario relativa al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul ricorrente per la mancata allegazione del contratto; rileva, infatti, che lo stesso intermediario non formula specifiche eccezioni sulle condizioni economiche riportate nel SECCI versato in atti, anzi afferma in sede di controdeduzioni che i costi connessi al finanziamento sono indicati nel SECCI *"che è frontespizio e parte integrante e sostanziale del contratto"*. Il Collegio rileva, altresì, che è in atti copia della lettera liberatoria datata 4/03/2019, compatibile con il conteggio estintivo allegato.

Il Collegio, nel merito, richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014). Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*. Ciò in quanto *"le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)"*. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette *"sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva"*.
- *"Priva di giuridico fondamento" si rivela l'opinione che sostiene una presunta "inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva*

(relativamente alla retrocessione dei costi *up front*) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.

- Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.
- Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Fatte queste premesse, con riferimento al caso di specie ed alla documentazione prodotta, il Collegio rileva che la voce “commissione istruttoria” remunera attività preliminari all'erogazione del finanziamento ed è quindi da considerare *up front*, restituibile quindi in proporzione alla curva degli interessi (cfr. Collegio di Bari, dec. n. 5062/20).

Il Collegio ritiene, pertanto, che le richieste del ricorrente meritino di essere accolte, secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	49
rate residue		71

TAN	▶	7,10%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	38,43%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
☐	comm. istruttoria (up front)	€ 517,15	€ 305,98 ☐	€ 198,74 ☒	☐	€ 198,74
☐			€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☐	☒	€ 0,00
☐			€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☒	☐	€ 0,00
☐			€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☒	☐	€ 0,00
☐			€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☐	☒	€ 0,00
☒			€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☐	☐	€ 0,00
rimborsi senza imputazione						€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 198,74
interessi legali						si ▼

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali su tali somme dal reclamo al saldo, siccome richiesti.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 198,74, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI